



Council of the
European Union

102144/EU XXV.GP
Eingelangt am 02/05/16

Brussels, 2 May 2016
(OR. en, it)

8525/16

Interinstitutional Files:

2016/0034 (COD)

2016/0033 (COD)

EF 104
ECOFIN 366
CODEC 570
INST 185
PARLNAT 125

COVER NOTE

From: Secretary-General of the European Commission,
signed by Mr Jordi AYET PUIGARNAU, Director

date of receipt: 2 May 2016

To: Mr Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Secretary-General of the Council of
the European Union

Subject: Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF
THE COUNCIL amending Directive 2014/65/EU on markets in financial
instruments as regards certain dates.

Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND
OF THE COUNCIL amending Regulation (EU) No 600/2014 on markets in
financial instruments, Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse and
Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the
European Union and on central securities depositories as regards certain
dates

[doc.5991/16 EF 22 ECOFIN 82 CODEC 147 - COM(2016) 56 final]
[doc.5992/16 EF 23 ECOFIN 83 CODEC 148 - COM(2016) 57 final]
- Opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and
Proportionality

Delegations will find attached a copy of the above mentioned opinion.

¹ Translation(s) of the opinion may be available at the Interparliamentary EU information exchange site IPEX at the following addresses: <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160056.do> and <http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20160057.do>

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XVIII

n. 123

RISOLUZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

(Relatore MOLINARI)

approvata nella seduta del 21 aprile 2016

SULLA

PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2014/65/UE RELATIVA AI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI PER QUANTO RIGUARDA TALUNE DATE (COM (2016) 56 DEFINITIVO)

E SULLA

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 SUI MERCATI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI, IL REGOLAMENTO (UE) N. 596/2014 RELATIVO AGLI ABUSI DI MERCATO E IL REGOLAMENTO (UE) N. 909/2014 RELATIVO AL MIGLIORAMENTO DEL REGOLAMENTO TITOLI NELL'UNIONE EUROPEA E AI DEPOSITARI CENTRALI DI TITOLI, PER QUANTO RIGUARDA TALUNE DATE (COM (2016) 57 DEFINITIVO)

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 22 aprile 2016

TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Osservazioni della 14 ^a Commissione	»	5

La Commissione,

esaminati gli atti COM (2016) 56 e 57,

considerato che:

– la direttiva 2014/65/UE (di seguito «MiFID») e il regolamento (UE) n. 600/2014 (di seguito «MiFIR») sono stati adottati a seguito della crisi finanziaria. La MiFID e il MiFIR, indicati collettivamente come MiFID II, disciplinano i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo sostituisce e rafforza il vigente quadro MiFID;

– gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre sia la MiFID che il MiFIR si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2017;

– la finalità delle proposte legislative in esame è di prorogare la data di applicazione di entrambi gli atti che compongono il pacchetto MiFID II, in ragione delle sfide a cui l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità nazionali competenti e le parti interessate devono far fronte sul piano dell’attuazione tecnica, soprattutto per la necessità di un numero significativo di misure di esecuzione. Data l’ampiezza delle sfide, come comunicato dall’ESMA alla Commissione europea il 2 ottobre 2015, non sarà possibile realizzare in tempo per il 3 gennaio 2017 le infrastrutture di dati essenziali e pertanto si rende necessaria una proroga dell’entrata in vigore;

– infatti, per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati deve essere sviluppata una nuova infrastruttura (il *Financial Instruments Reference Data System*, «FIRDS»), che dovrà coprire tutta la gamma di strumenti finanziari rientranti nell’ambito di applicazione ampliato di MiFID II. Il FIRDS dovrà prevedere il collegamento dei flussi di dati tra l’ESMA, le autorità nazionali competenti e circa 300 sedi di negoziazione in tutta l’UE. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere sviluppata da zero, sulla base di nuovi parametri;

– l’entità e la complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché MiFID II diventi operativo riguarda in particolare la segnalazione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza, la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, la regolamentazione microstrutturale;

– quindi, se la data di applicazione rimanesse invariata, ne deriverebbero incertezza giuridica e potenziali perturbazioni del mercato. Per questi motivi, con gli atti in esame si proroga di un anno, sino al 3 gennaio 2018, la data di applicazione di entrambi gli atti legislativi del pacchetto MiFID II, ossia la direttiva 2014/65/UE (su cui insiste il COM (2016) 56) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (su cui insiste il COM

(2016) 57), nonché si prorogano alcuni termini (sempre all'interno del COM(2016) 57) del regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e del regolamento (UE) n. 909/2014 (CSDR);

– la proroga peraltro concerne non solo le parti della normativa direttamente connesse alla raccolta di dati, ma l'intero pacchetto, perché permette di evitare il rischio di creare confusione e i costi che le parti interessate dovrebbero sostenere in caso di attuazione scaglionata, permette di evitare di dover distinguere tra le misure che possono essere attuate immediatamente e le altre misure e consente di fare a meno di norme transitorie;

rilevato che:

– le misure proposte hanno la stessa base giuridica degli atti di base, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per il COM(2016) 56 e l'articolo 114 del TFUE per il COM(2016) 57;

– il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le due proposte si limitano a prorogare un atto dell'Unione europea, la cui competenza è quindi degli organi dell'Unione;

– il principio di proporzionalità appare rispettato poiché è la stessa ESMA a evidenziare la necessità della proroga al fine di consentire una pianificazione e un'attuazione efficienti e ordinate a opera di tutte le parti interessate;

formula una risoluzione favorevole con le seguenti osservazioni.

Le proposte in esame, come detto, richiedono una proroga in considerazione della complessità tecnica dell'implementazione del pacchetto regolamentare MiFID II, ma non contemplano la proroga del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/57/UE (direttiva sugli abusi di mercato). Tali termini sono fissati dall'articolo 93, paragrafo 1, della prima direttiva e dall'articolo 13 della seconda direttiva al 3 luglio 2016. A tale termine è peraltro agganciata la delega, contenuta negli articoli 1, 9 e 11 della legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2015), volta al loro recepimento, anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Per le stesse ragioni di certezza giuridica evocate dalla Commissione europea, valuti il Governo l'opportunità di richiedere una proroga anche del termine di recepimento, che peraltro impatterebbe sulla delega contenuta nei citati articoli della legge di delegazione europea 2015, di imminente scadenza secondo il meccanismo previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti il termine per il recepimento, secondo il testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge europea 2014, legge 29 luglio 2015, n. 115, che ha invece spostato i termini di scadenza delle deleghe conferite per la trasposizione delle direttive addirittura a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva).

OSSERVAZIONI DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: MOLINARI)

5 aprile 2016

La Commissione, esaminati gli atti,

considerato che:

– la direttiva 2014/65/UE (di seguito «MiFID») e il regolamento (UE) n. 600/2014 (di seguito «MiFIR») sono stati adottati a seguito della crisi finanziaria. La MiFID e il MiFIR, indicati collettivamente come MiFID II, disciplinano i mercati mobiliari, gli intermediari mobiliari e le sedi di negoziazione. Il nuovo quadro normativo sostituisce e rafforza il vigente quadro MiFID;

– gli Stati membri devono recepire la direttiva entro il 3 luglio 2016, mentre sia la MiFID che il MiFIR si applicheranno a decorrere dal 3 gennaio 2017;

– la finalità delle proposte legislative è di prorogare la data di applicazione di entrambi gli atti che compongono il pacchetto MiFID II, in ragione delle sfide a cui l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), le autorità nazionali competenti e le parti interessate devono far fronte sul piano dell'attuazione tecnica, soprattutto per la necessità di un numero significativo di misure di esecuzione. Data l'ampiezza delle sfide, come comunicato dall'ESMA alla Commissione europea il 2 ottobre 2015, non sarà possibile realizzare in tempo per il 3 gennaio 2017 le infrastrutture di dati essenziali e pertanto si rende necessaria una proroga dell'entrata in vigore;

– infatti, per la raccolta efficiente e armonizzata dei dati deve essere sviluppata una nuova infrastruttura – il *Financial Instruments Reference Data System*, «FIRDS» – che dovrà coprire tutta la gamma di strumenti finanziari rientranti nell'ambito di applicazione ampliato di MiFID II. Il FIRDS dovrà prevedere il collegamento dei flussi di dati tra l'ESMA, le autorità nazionali competenti e circa 300 sedi di negoziazione in tutta l'UE. La stragrande maggioranza dei nuovi sistemi informatici su cui si basa il FIRDS dovrà essere sviluppata da zero, sulla base di nuovi parametri;

– l'entità e la complessità dei dati che devono essere raccolti e trattati affinché MiFID II diventi operativo riguarda in particolare la segnala-

zione delle operazioni, i calcoli a fini di trasparenza, la segnalazione delle posizioni su derivati su merci, la regolamentazione microstrutturale;

- quindi, se la data di applicazione rimanesse invariata, ne deriverebbero incertezza giuridica e potenziali perturbazioni del mercato. Per questi motivi, con gli atti in esame si proroga di un anno, sino al 3 gennaio 2018, la data di applicazione di entrambi gli atti legislativi del pacchetto MiFID II, ossia la direttiva 2014/65/UE (su cui insiste il COM(2016) 56) e il regolamento (UE) n. 600/2014 (su cui insiste il COM(2016) 57), nonché si prorogano alcuni termini (sempre all'interno del COM(2016) 57) del regolamento (UE) n. 596/2014 (cd. MAR) e del regolamento (UE) n. 909/2014 (cd. CSDR);

- la proroga peraltro concerne non solo le parti della normativa direttamente connesse alla raccolta di dati, ma l'intero pacchetto, perché permette di evitare il rischio di creare confusione e i costi che le parti interessate dovrebbero sostenere in caso di attuazione scaglionata, permette di evitare di dover distinguere tra le misure che possono essere attuate immediatamente e le altre misure e consente di fare a meno di norme transitorie;

rilevato che:

- le misure proposte hanno la stessa base giuridica degli atti di base, ossia l'articolo 53, paragrafo 1, del TFUE per il COM(2016) 56 e l'articolo 114 del TFUE per il COM(2016) 57;

- il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto le due proposte si limitano a prorogare un atto dell'Unione europea, la cui competenza è quindi degli organi dell'Unione;

- il principio di proporzionalità appare rispettato poiché è la stessa ESMA a evidenziare la necessità della proroga al fine di consentire una pianificazione e un'attuazione efficienti ed ordinate ad opera di tutte le parti interessate;

formula, per quanto di competenza, osservazioni non ostative, con il seguente rilievo:

le proposte in esame, come detto, richiedono una proroga in considerazione della complessità tecnica dell'implementazione del pacchetto regolamentare MiFID II, ma non contemplano invece la proroga del termine imposto agli Stati membri per il recepimento della direttiva 2014/65/UE e della direttiva 2014/57/UE (direttiva sugli abusi di mercato). Tali termini sono fissati dall'articolo 93, paragrafo 1, della prima direttiva e dall'articolo 13 della seconda direttiva al 3 luglio 2016. A tale termine, è peraltro agganciata la delega, contenuta negli articoli 1, 9 e 11 della legge 9 luglio 2015, n. 114, (legge di delegazione europea 2014), volta al loro recepimento, anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) n. 600/2014 e del regolamento (UE) n. 596/2014.

Pertanto, per le stesse ragioni di certezza giuridica evocate dalla Commissione europea, valuti la Commissione di merito l'opportunità di richiedere una proroga anche di questi termini, che peraltro impatterebbero

sulla delega contenuta nei citati articoli della legge di delegazione europea 2014, di imminente scadenza secondo il meccanismo previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 (due mesi antecedenti il termine per il recepimento, secondo il testo anteriore alle modifiche apportate dalla legge europea 2014, legge 29 luglio 2015, n. 115, che ha invece spostato i termini di scadenza delle deleghe conferite per la trasposizione delle direttive addirittura a quattro mesi antecedenti il termine di recepimento della direttiva).

Senato della Repubblica
Il Presidente


Roma, 23.06.2016
Prot. n. 483/UE

Signor Presidente,

mi è gradito inviarLe il testo della risoluzione approvata dalla Commissione Finanze del Senato della Repubblica italiana a conclusione dell'esame della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune date (COM (2016) 56 definitivo) e della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e il regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli, per quanto riguarda talune date (COM (2016) 57 definitivo).

Tale risoluzione reca osservazioni in merito alla conformità dell'atto ai principi di sussidiarietà e proporzionalità.

Con i migliori saluti.



(All.)

Signor Mark Rutte
Presidente del Consiglio dell'Unione europea
1048 BRUXELLES